

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2650

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 aprile 2002 (v. stampato Senato n. 1298)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45,
recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa
per le imprese nazionali di trasporto aereo

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 aprile 2002*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 29 marzo 2002*

**Proroga del termine in materia di copertura assicurativa
per le imprese nazionali di trasporto aereo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la prosecuzione di una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, in ragione anche della particolare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei perduranti rischi da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento dell'attività delle stesse;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002.

2. Per il periodo dal 1° aprile al 31 maggio 2002 lo Stato italiano presta la garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del citato decreto-legge n. 450 del 2001.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

